

lavoro:

**MIGLIORAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO SCOLASTICO:
"SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"
E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. MANINI"**

luogo:

**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Piazza della Vittoria n. 4-9 - 42030 Vezzano sul Crostolo (RE)**

data:

Febbraio 2017

contenuto:

**SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 53, comma 4 del Codice dei Contratti)**

committente:

**COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Piazza della Vittoria n. 4-9
42030 Vezzano sul Crostolo (RE)**

tecnico:

PROGETTO STRUTTURE
PAOLO DELMONTE Ingegnere
Via Franchini, 4/D
42027 Montecchio (RE)

COLLABORATORE
RITA PARISOLI Ingegnere

PROGETTO ARCHITETTICO
ANGELO DALLASTA Architetto
Piazza della Libertà 1
42030 Vezzano sul Crostolo (RE)

E_006

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Articolo 1. Oggetto del contratto	2
Articolo 2. Ammontare del contratto	2
Articolo 3. Condizioni generali del contratto	3
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.	3
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	3
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	3
Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.	4
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.	4
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.	4
Articolo 9. Contabilità dei lavori.	5
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo	5
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo	5
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.	5
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.	6
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.	6
Articolo 15. Risoluzione del contratto.	6
Articolo 16. Controversie	7
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	7
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	7
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	8
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.	8
Articolo 20. Subappalto	8
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.	9
Articolo 22. Obblighi assicurativi.	9
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto	9
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	9
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	10

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di

MIGLIORAMENTO SISMICO

del bene denominato

SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. MANINI"

nel comune di Vezzano sul Crostolo (RE), Piazza della Vittoria n. 4-9

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice Unico di Progetto (CUP)
<u>69855019C7</u>	<u>E91E17000020004</u>

		importi in euro
1	Importo esecuzione lavori	263.195,40
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	8.804,60
A	Totale appalto (1 + 2)	272.000,00
B	Somme a disposizione	58.000,00
A + B	Totale progetto	330.000,00

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede del Comune di Vezzano sul Crostolo, presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Angelo Dallasta, sono comparsi i signori:

a)- _____
nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Vezzano sul Crostolo,
codice fiscale _____ che rappresenta nella sua qualità di _____,

di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Committenza»;

b)- _____
nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____
dell'impresa _____ con sede in _____, via _____,
codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio
_____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le
seguenti imprese mandanti:

1- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
2- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

nonché l'impresa _____
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____, cooptata ai sensi dell'articolo 92,
comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato
semplicemente «appaltatore».

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- a) che con delibera di giunta comunale n. 13 del 15/02/2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di MIGLIORAMENTO SISMICO del bene denominato SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. MANINI" nel comune di Vezzano sul Crostolo (RE), Piazza della Vittoria n. 4-9 per un importo netto dei lavori da appaltare di euro 272.000,00, di cui euro 263.195,40 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 8.804,60 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla Committenza e non oggetto dell'offerta;
- b) che in seguito a verbale di gara n. _____ in data _____, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del _____ %;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dal detto verbale, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- d) che ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____ prot. _____ tit. _____ fasc. _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

- La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni (nel seguito «Codice dei contratti»).
- Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
 - il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **69855019C7**;
 - il CUP è il seguente **E91E17000020004**.
- Le disposizioni indicate nel presente contratto prevalgono su ogni disposizione del Capitolato Speciale.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

- L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____)
di cui:

- a) euro _____ per lavori veri e propri;
 - b) euro _____ per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
 3. Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 53, co. 4, D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 43, co. 6, del DPR.207/2010 per cui nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni, che ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
 4. Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, DPR 207/2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ____ - ____ - _____ - _____ - _____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La committenza può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla committenza la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 105 (centocinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _____.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la committenza, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la committenza abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la committenza si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori "a corpo" è effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla committenza e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la committenza, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
3. Sono comunque soggette all'ottenimento dell'autorizzazione sismica da parte del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna le varianti sostanziali al progetto. Le varianti indicate all'art. 132 c.3 ultimo periodo del Codice non necessitano di un nuovo visto purché risultino varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nel progetto originario. Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico-economico deve essere comunicata al Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui

all'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiori a 50.000 € (cinquantamila/00).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2:
 - a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 20 % (venti per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo, fatto salvo quanto detto all'art.12 n.7, nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla committenza; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla committenza prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della committenza richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La committenza ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
 - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k) Emissione di una Informazione Antimafia interdittiva da parte della competente Prefettura nei confronti della ditta appaltatrice ovvero nei confronti anche di una ditta subappaltatrice nonché al diniego o alla cancellazione dell'iscrizione negli elenchi prefettizi nei settori contemplati dall'art. 5 bis , comma 2, del decreto-legge n. 74/2012, come integrato dal decreto legge n. 174/2012 (white list) quando l'appaltatore non attivi la clausola risolutiva, con le quali si impegna, altresì, ad interrompere immediatamente rapporti di approvvigionamento.
 - l) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
2. La committenza risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
 3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
 4. La comunicazione di risoluzione del contratto, con il preavviso di 15 giorni, darà diritto al Committente di prendere possesso del cantiere previa redazione dello stato di consistenza delle lavorazioni e dei materiali a piè d'opera in contraddittorio con l'appaltatore ovvero, in caso di sua assenza, con l'assistenza di due testimoni. L'appaltatore rinuncia fin d'ora ad ogni eccezione e/o opposizione alla detta presa di possesso del cantiere.

Articolo 16. Controversie.

1. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Reggio Emilia con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la committenza effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la committenza:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del DL 6 giugno 2012 n. 74 , convertito, con modificazioni, nella Legge 1° agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, art. 5 bis, per le attività di ricostruzione, indipendentemente dal loro importo, oggetto e durata e da qualsiasi condizione o modalità di esecuzione, vige l'obbligo della richiesta dell'Informazione Antimafia per tutti gli operatori economici coinvolti.
2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, in base alla comunicazione in via telematica pervenuta in data _____ , numero _____ e archiviata al protocollo informatico della Committenza alla posizione numero _____ , trasmessa dalla Prefettura di _____ , ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998.(*oppure*) in base all'informazione antimafia rilasciata in data _____ al numero _____ dalla Prefettura di _____ , ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 (*oppure*) A seguito della richiesta di rilascio dell'Informazione emessa dalla Stazione appaltante, per ragioni di urgenza, si perviene alla stipula del contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 11, comma 2 del D.P.R. n.252/1998, in attesa del rilascio del provvedimento definitivo di Informazione antimafia rilasciata della Prefettura di Reggio Emilia, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 252 del 1998.
3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della committenza, verifica delle condizioni di cui al precedente articolo 19 e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. La Committenza provvede al pagamento del SAL condizionatamente alla certificazione di avvenuto pagamento del subappaltatore.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committenza da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di _____, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00), ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
 - d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;
 - e) il cronoprogramma;
 - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
2. Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Committenza presso i propri uffici – lavori pubblici.
3. Ai sensi dell'articolo 137, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fanno altresì parte del contratto, alle condizioni di cui al precedente comma 2, secondo periodo, i seguenti documenti:
 - a) _____;
 - b) _____;
 - c) _____.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Per le spese di segreteria l'importo dovuto dall'appaltatore alla firma del presente contratto è pari allo 0,5% dell'importo aggiudicato con un massimo di 500 euro.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Committenza.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Responsabile Unico del Procedimento

L'appaltatore
